XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 181

5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025 181

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 186

5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità 182

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

SEDE CONSULTIVA:

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 182

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 190

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta dettagliata. Esprime, tuttavia, forte preoccupazione per gli importanti ritardi tuttora in corso nella ripartizione del Fondo in questione, indipendentemente dal fatto che essi siano ascrivibili al Governo o alle regioni. Ricorda, a tale proposito, che l'assegnazione delle risorse relative al 2023 è stata effettuata all'inizio dell'anno 2024, per cui le risorse relative allo scorso anno avrebbero già dovuto essere ripartite. Sollecita, pertanto, il Governo a mettere in atto ogni iniziativa di competenza.

Auspica, più in generale, maggiore attenzione al tema delle disabilità che, a suo avviso, dovrebbe essere affrontato con mi-

sure strutturali, idonee a permettere alle persone più vulnerabili di godere degli stessi diritti e di usufruire dei medesimi servizi previsti per gli altri cittadini, assicurando loro la possibilità di sviluppare concretamente progetti di vita autonoma.

5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità.

Carmela AURIEMMA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Carmela AURIEMMA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del viceministro, che ritiene non abbia centrato il punto della questione.

Ribadisce quanto già affermato nell'interrogazione, ossia che la legge di bilancio per il 2024, cui anche il viceministro ha fatto riferimento nella risposta, ha, se possibile, ulteriormente rallentato un meccanismo già di per sé farraginoso. Pur reputando di primaria importanza la necessità di effettuare un monitoraggio sulla spesa, ritiene che esso non possa e non debba gravare sulle famiglie e sulle persone più fragili, che ad oggi sono vessate da eccessivi oneri burocratici, precisando che, in molti casi, gli stessi comuni non dispongono di personale per la gestione di tali incombenze, e le graduatorie sono talvolta poco trasparenti.

Suggerisce, a tale proposito, di adottare meccanismi diversi per quanto riguarda l'erogazione dell'assegno di cura, ad esempio affidandola all'INPS anziché ai comuni. Rilevando che lo stesso obbligo di monitoraggio si estende, sulla base della normativa vigente, al 70 per cento delle somme erogate, osserva che una quota dell'assegno potrebbe essere gestita autonomamente da parte delle famiglie, il che permetterebbe di evitare inutili reciproche imputazioni di responsabilità per i ritardi tra Stato, regioni ed enti locali.

Invita, pertanto, il Governo a ponderare soluzioni alternative per rendere più efficiente l'erogazione degli assegni di cura, ribadendo la forte preoccupazione per una situazione sempre più insostenibile.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
C. 2551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento in esame è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 4 agosto e che la Commissione di merito (Bilancio) ne concluderà l'esame alle ore 12 della stessa giornata.

Procede, pertanto, allo svolgimento della relazione.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnala innanzitutto l'articolo 5, che reca disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore. Si prevede, ai commi 1 e 2, nell'ambito della

quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale (SSN), per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati accreditati, da individuarsi con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, reca modifiche all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sono stanziati ulteriori 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 (lettera *a)*); viene esteso fino al 2027 il finanziamento in favore di IRCCS con caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (lettera *b)*); sono attribuiti 19 milioni di euro per strutture eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia (*lettera c)*).

Il comma 5 del medesimo articolo 5 prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il successivo comma 6 incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato, mentre il comma 7 incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) dedicata agli enti del Terzo settore.

Infine, al Senato è stato aggiunto il comma 7-*bis* in base al quale, al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è apportata una modifica al « decreto rilancio » (decreto-legge n. 34 del 2020): viene prorogata al 2027 la previsione secondo la quale la rendicontazione del 75 per cento della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente per l'erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione.

L'articolo 5-*bis*, introdotto al Senato, reca misure per l'ampliamento della rete dell'Inail nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca. Viene inserito un comma 4-*bis* all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 113 del 2024 secondo cui, per le predette finalità, l'Inail può partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* per l'acquisizione di complessi aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-*ter*. Tale partecipazione rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Sempre al Senato, è stato introdotto l'articolo 6-*quater*, che reca una norma di interpretazione autentica: l'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai sensi del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 7 modifica la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015-2018

(cosiddetto « *payback* ») e reca disposizioni volte al potenziamento del governo del sistema dei predetti dispositivi. In particolare, il comma 1 riduce la quota di ripiano, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento in favore delle regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta la previsione secondo la quale, fino al termine dell'accertamento del versamento integrale, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al medesimo articolo 7, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. Sempre nel corso dell'esame al Senato, sono stati inseriti i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il comma 1-*bis* prevede che, alle aziende che abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018. Il comma 1-*ter* dispone che i criteri e le modalità attuative di tali disposizioni siano stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 prevede che le regioni comunichino ai Ministeri l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, secondo la modalità prevista al comma 1. In caso di inadempimento del pagamento, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il comma 4 prevede l'assegnazione a ciascuna regione di una quota del predetto fondo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 4-*bis* secondo cui, per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996.

Il comma 5 stabilisce che le regioni operano le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025. Il comma 6 prevede che, fermo restando quando previsto dalla legge di bilancio 2025 in merito al governo dei dispositivi medici, per le attività introdotte dal presente articolo il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il comma 7, poi, individua la copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla disposizione in commento.

Infine, l'articolo 16-*ter*, inserito al Senato, prevede l'erogazione a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), a decorrere dall'anno 2026, di un contributo pari a 1 milione di euro, per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Marianna RICCIARDI (M5S) esprime la forte contrarietà del proprio gruppo rispetto alle modalità di esame del provvedimento, appena trasmesso dal Senato, sul quale le Commissioni competenti in sede consultiva sono già chiamate a esprimersi,

senza aver consentito ai gruppi di esaminare compiutamente il testo.

Entrando nel merito, stigmatizza la decisione del Governo di reperire le somme da destinare alla sanità, per di più assai esigue, tramite un'ingente sottrazione di risorse ad altri capitoli di spesa altrettanto fondamentali per il *welfare*, quale il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Annuncia quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di motivarne ulteriormente le ragioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-04317 Malavasi: Adozione del decreto di riparto del Fondo « Dopo di noi » per gli anni 2024 e 2025.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ringraziano gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, grazie al contributo della struttura ministeriale competente, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, relativamente alle annualità 2022 e 2023, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha regolarmente provveduto all'erogazione delle risorse finanziarie in favore di quelle regioni che ne hanno fatto regolare richiesta, sulla base della documentazione presentata. L'eventuale mancato utilizzo delle stesse è, presumibilmente, determinato dalle difficoltà di spesa che ancora si registrano in alcune realtà territoriali in relazione all'utilizzo dei fondi per le politiche sociali.

Spetta, infatti, alle singole regioni la programmazione e la gestione degli interventi di carattere sociale, con particolare riferimento alla definizione dei criteri di utilizzo delle risorse, all'attuazione degli interventi previsti e alla successiva rendicontazione della spesa.

Appare utile ricordare che la ripartizione delle risorse finanziarie era avvenuta, a partire dal 2016, primo anno di applicazione della legge n. 112 del 2016, utilizzando il criterio (previsto in via sperimentale) della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente, previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto interministeriale Lavoro-Salute-MEF del 23 novembre 2016.

La Corte dei conti, con la deliberazione n. 55/2022/G del 23 dicembre 2022, aveva raccomandato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aggiornare i criteri di riparto del Fondo « Dopo di noi », di individuare criteri di riparto delle risorse stanziate che consentano di collegare le quote assegnate alle regioni ai bisogni delle collettività regionali, superando il criterio adottato fino ad allora in via sperimentale, al fine di assicurare una distribuzione più equa delle risorse, tenendo conto delle effettive caratteristiche territoriali e, nello specifico, dei bisogni della popolazione con disabilità grave priva del sostegno familiare. Per dare seguito a tale raccomandazione, è stato pertanto istituito un Tavolo tecnico interistituzionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilità con il compito di definire nuovi criteri di riparto, in coerenza con le indicazioni della Corte.

In merito alle annualità 2024, 2025 e 2026, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recependo le indicazioni adottate dal predetto Tavolo tecnico, ha introdotto, in via sperimentale, un'applicazione progressiva dei nuovi criteri di riparto, con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalità delle risorse oggetto di riparto. In particolare, per il 2024 è stata prevista l'attribuzione dell'80 per cento delle risorse secondo i precedenti criteri (di cui al decreto interministeriale 23 novembre 2016) e del restante 20 per cento sulla base dei nuovi criteri individuati in relazione alla quota di persone con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate residenti nei singoli territori regionali. Tale platea è stata stimata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Nel corso degli incontri tecnici finalizzati alla preparazione della Conferenza Unificata, tuttavia, l'applicazione dei nuovi criteri ha visto l'opposizione, seppur in numero esiguo, di alcune regioni che hanno lamentato una riduzione delle risorse ad esse attribuite disponibili rispetto alle annualità precedenti.

Al fine di superare la situazione di evidente contrapposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formulato una proposta di mediazione, che consentisse di attenuare l'impatto dell'adozione dei nuovi criteri: è stato, infatti, previsto di applicare i nuovi criteri solo al 10 per cento delle risorse per l'annualità 2024, ripartendo il restante 90 per cento secondo i precedenti criteri. Anche su tale proposta, pur riscontrando un forte apprezzamento da parte di ANCI e UPI, non è stata raggiunta l'intesa permanendo il parere negativo della sola regione Toscana.

Al fine di evitare ulteriori ritardi nell'*iter* di adozione del decreto, il provvedimento di riparto inizialmente predisposto – che aveva già ricevuto il preventivo assenso delle altre Amministrazioni interessate – è stato esaminato nella seduta della Conferenza Unificata del 19 giugno 2025, registrando la mancata intesa, seppur la stessa, a maggioranza, abbia votato favorevolmente, con la persistente contrarietà di solamente due regioni, Toscana e Umbria. Il provvedimento, ad ogni modo, potrà essere sottoposto alla firma dei Ministri competenti per l'adozione finale.

Sulla base di tale ricostruzione, risultano pertanto evidenti le ragioni del ritardo lamentato dall'interrogante, che non sono affatto da ricondurre all'inefficacia del coordinamento interistituzionale tra i diversi livelli di governo, quanto piuttosto alla persistente contrarietà manifestata da unicamente due regioni in merito all'applicazione di nuovi criteri di riparto del Fondo « Dopo di noi », criteri orientati a realizzare una distribuzione più equa delle risorse, tenendo conto delle effettive caratteristiche territoriali e dei bisogni della popolazione con disabilità grave priva del sostegno familiare. Attraverso l'introduzione dei nuovi criteri di riparto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inteso recepire le raccomandazioni della Corte dei conti e superare una situazione stratificatasi nel tempo, che aveva portato a stabilizzare un criterio di riparto che era stato previsto originariamente di carattere sperimentale. Il lavoro svolto per il superamento di detto criterio è stato costantemente orientato, sotto il profilo del metodo, alla partecipazione dei diversi livelli di *governance*, e sotto l'aspetto del merito, all'efficientamento della ripartizione delle risorse finanziarie della legge n. 112 del 2016, che devono costituire uno strumento idoneo a raggiungere con sempre maggiore incisività la platea dei beneficiari, che costituisce un bacino di particolare fragilità. Al contempo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha voluto conformarsi alle raccomandazioni della magistratura contabile secondo un approccio di gradualità, che potesse accompagnare le programmazioni regionali, come evidenziato dall'incidenza del 20 per cento dei nuovi criteri nel riparto delle risorse per il 2024.

Concludo precisando che, ad ulteriore conferma della particolare attenzione rivolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle esigenze delle regioni, grazie al reperimento delle relative risorse nello stato di previsione del Ministero stesso, nel disegno di legge di assestamento al bilancio 2025 è stato previsto il ripristino delle risorse decurtate per l'anno 2025 (pari a 4 milioni di euro) come conseguenza dei tagli lineari, in modo da mantenere inalterata, per tale anno, la dotazione del Fondo.

ALLEGATO 2

5-04318 Sportiello: Erogazione dell'assegno di cura alle persone con disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Ringrazio l'Onorevole Sportiello per il quesito posto, che mi dà l'opportunità di fare chiarezza sulle modalità di erogazione degli assegni di cura destinati alle persone con disabilità e alle persone anziane non autosufficienti. Si tratta di un sostegno economico importante per le famiglie, in quanto offre un aiuto concreto nella gestione dell'assistenza a domicilio con l'obiettivo di favorire la permanenza di tali soggetti nel loro ambiente domestico, assicurando un'assistenza adeguata e una migliore qualità della vita. L'erogazione dell'assegno avviene a seguito di una valutazione da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ambito distrettuale di residenza, che provvede a definire un Piano di assistenza individualizzato.

L'erogazione del beneficio è strettamente connessa al rispetto da parte delle regioni degli obblighi di rendicontazione relativi all'utilizzo delle risorse assegnate a valere sul Fondo Nazionale per le non autosufficienze.

Nello specifico, l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce – quale condizione per l'erogazione alle singole regioni delle quote annuali del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – la rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 75 per cento della quota relativa alla seconda annualità precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Con la legge bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023, commi 198-200) il Governo ha operato una ridefinizione uniforme degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione da parte delle regioni riferiti agli interventi inclusi nei Livelli Essenziali delle Prestazioni, relativi al settore della non autosufficienza La norma introdotta richiama la disciplina già vigente che subordina l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti a ciascuna regione o ambito territoriale, alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese. L'erogazione delle risorse, pertanto, è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale.

L'impianto normativo, dunque, mira a rafforzare la responsabilità gestionale delle regioni, assicurando che le risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze siano effettivamente utilizzate per le finalità di assistenza in modo trasparente e documentato.

Ciò detto, è priorità di questo Governo dare la massima attenzione alle persone con disabilità e alle persone anziane che non sono più autonome in modo che possano sentirsi protette e tutelate attraverso gli interventi posti in essere dai servizi territoriali che ogni regione pianifica e programma grazie alle risorse nazionali, tra le quali quelle derivanti dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza.

Pertanto, posso dire che eventuali disfunzioni o ritardi nella erogazione degli assegni di cura sono da ricondurre alle prerogative delle singole regioni, sotto il profilo della programmazione e della gestione degli interventi, cui spetta di de-

finire i criteri generali di utilizzo delle risorse destinate all'assegno, di attuare gli interventi previsti e assicurare la rendicontazione della spesa.

Concludendo, voglio sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sempre operato con un chiaro orientamento volto a favorire il trasferimento delle risorse alle regioni, intensificando il supporto e i solleciti necessari. Rinnovo l'impegno del Ministero affinché tali risorse siano pienamente utilizzabili per l'erogazione degli assegni di cura a favore delle persone non auto sufficienti e delle loro famiglie.

ALLEGATO 3

DL 95/2025: Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. C. 2551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante « Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.